REGIONE CAMPANIA

Decreto Dirigenziale n. 135 del 09/04/2015

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 4 - Direzione Generale Tutela salute e coor.to del Sistema Sanitario Regionale

U.O.D. 13 - UOD Personale del SSR

Oggetto dell'Atto:

AMMISSIONE IN SOVRANNUMERO AL CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE 2014/2017, AI SENSI DELLA LEGGE 29/12/2000, N. 401, ART. 3 - DOTT. LEO ROBERTO.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- che il Corso di formazione specifica in Medicina Generale è stato istituito in attuazione della normativa comunitaria in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati e altri titoli, che prevede, anche per l'esercizio della Medicina Generale una formazione specialistica post laurea;
- che l'attuale disciplina del corso triennale per il conseguimento del diploma di formazione specifica è contenuta nel decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 368, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 8 luglio 2003 n. 277;
- che per i medici abilitati dopo il 31.12.1994 il possesso di tale diploma costituisce requisito per l'iscrizione alla graduatoria unica regionale per l'accesso alle convenzioni in qualità di medico di Medicina Generale;

CONSIDERATO che:

- La Legge 29.12.2000 n° 401, all'Art. 3. (Corsi di formazione specifica in medicina generale), prevede che "I laureati in medicina e chirurgia iscritti al corso universitario di laurea prima del 31 dicembre 1991 ed abilitati all'esercizio professionale sono ammessi a domanda in soprannumero ai corsi di formazione specifica in medicina generale di cui al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256. I medici ammessi in soprannumero non hanno diritto alla borsa di studio e possono svolgere attività libero-professionale compatibile con gli obblighi formativi".
- Nell'anno 2007, in sede di Coordinamento degli Assessori e di Conferenza dei Presidenti é stato approvato, sulla materia in questione, uno schema di avviso pubblico da pubblicare sui Bollettini Regionali, che prevede, tra l'altro, per ciascun corso regionale, un contingente numerico di candidati da ammettere in soprannumero non superiore al 10% dei posti messi a concorso.
- Non essendoci una identità di vedute in merito, la Commissione Tecnica Interregionale, in una seduta tenutasi in Roma in data 1/2/2008, decise di lasciare alle singole Regioni la valutazione in merito all'opportunità di procedere all'emanazione dell'apposito bando, sulla base di specifiche esigenze e furono concordati alcuni principi sulla base dei quali avrebbero dovuto essere redatte le graduatorie per l'ammissione al corso;
- per i trienni 2009/2012, 2010/2013 e 2011/2014, l'allora competente Settore Aggiornamento e Formazione del Personale Sanitario, secondo le suindicate indicazioni emerse in sede di Coordinamento tecnico interregionale e a quanto concordato in sede di Coordinamento degli Assessori e di Conferenza dei Presidenti, approvò sulla materia in questione un avviso pubblico che prevedeva, tra l'altro, per ciascun corso regionale, un contingente numerico di candidati da ammettere in soprannumero non superiore al 10% dei posti messi a concorso;
- nonostante il contingentamento operato con l'avviso pubblico, numerosi altri medici adirono l'autorità giudiziaria amministrativa, ottenendo in numerosi casi l'ammissione al corso al di fuori del succitato contingente numerico;
- alla luce di ciò, per i trienni successivi l'amministrazione giunse alla determinazione di respingere le istanze di ammissione in soprannumero con motivazioni di carattere economico ed organizzativo, causando da parte degli interessati il ricorso alla giustizia amministrativa con alterne risultanze;
- per quanto riguarda il triennio 2013/2016, il numero delle istanze è divenuto più elevato, facendo registrare una rilevante serie di pronunce favorevoli ai ricorrenti da parte degli organi della giustizia amministrativa;
- sulla base di tanto l'amministrazione regionale è venuta alla determinazione di ammettere al corso i medici interessati sulla base di semplice istanza;
- tuttavia, stante l'elevato numero di istanze pervenute e le derivanti rilevanti difficoltà intervenute sotto il profilo organizzativo ed economico, l'amministrazione regionale è addivenuta alla determinazione di dover procedere nuovamente al contingentamento degli allievi da ammettere alla frequenza in soprannumero del Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale 2014/2017 ai sensi dell'Art. 3 della Legge 29.12.2000, n°401, al fine di adeguarlo alla

effettiva recettività delle strutture formative regionali e al volume delle risorse economiche ed organizzative disponibili;
- con decreto dirigenziale a firma dello scrivente n. 41 del 26/03/2014, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 20 del 31/03/2014, veniva approvato l'avviso pubblico per l'ammissione in soprannumero al Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale per il triennio 2014/2017 ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 401 del 29/12/2000, di un contingente di n. 8 allievi, pari al 10% del numero di posti messi a concorso per la partecipazione al corso ordinario per lo stesso triennio 2014/2017;

RILEVATO che
- il Dott. LEO Roberto, nato ad Avellino, il 10/09/1969, con propria istanza del 31/03/2015, acquisita al protocollo della scrivente Direzione Generale in data 09/04/2015 al n. 242232, che, allegata al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale, ha chiesto l'ammissione in soprannumero al Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale per il triennio 2014/2017, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 401 del 29/12/2000, al di fuori del contingente di cui alla graduatoria del succitato avviso pubblico, approvata con decreto dirigenziale a firma dello scrivente n. 90 del 03/07/2014, pubblicato sul B.U.R.C. n. 46 del 7/7/2014;
- per un recente caso analogo, il TAR Campania – Napoli – Sez. VII, con ordinanza n. 1755 del 23/10/2014, ha accolto l'istanza cautelare proposta dal ricorrente:
    1. sospendendo l'efficacia del provvedimento impugnato e ammettendo il ricorrente alla frequenza del corso;
    2. condannando l'amministrazione regionale al pagamento delle relative spese;

RILEVATO che
- il Ministero della Salute, a modifica del Decreto 28/08/2014, con proprio decreto del 22/02/2015, ha deciso di autorizzare l'inserimento degli allievi nel corso di formazione specifica in medicina generale, limitatamente al triennio 2014/2017, entro il termine di sei mesi dalla data di inizio del corso stesso;
- il corso in questione, sia per gli allievi vincitori di borsa di studio che per gli allievi ammessi alla frequenza in soprannumero, ha avuto inizio in Campania il 28/11/2014 ;

RAVVISATA, pertanto,
- la necessità di accogliere l'istanza prodotta dal Dott. LEO Roberto, nato ad Avellino, il 10/09/1969, finalizzata all'ammissione in soprannumero al Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale per il triennio 2014/2017, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 401 del 29/12/2000 della relativa graduatoria, al di fuori del contingente di cui alla graduatoria del succitato avviso pubblico, approvata con decreto dirigenziale a firma dello scrivente n. 90 del 03/07/2014, pubblicato sul B.U.R.C. n. 46 del 7/7/2014, al fine di evitare l'insorgere di ulteriori contenziosi con conseguente aggravio di spesa per l'amministrazione regionale;

VISTI:
- la D.G.R.C.n.427 del 27.9.2013 di conferimento degli incarichi dirigenziali e il relativo allegato "A";
- la D.G.R.C. n.488 del 31.10.2013;
- il DPGR n.212 del 31.10.2013 di conferimento incarico di Direttore Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale al dott. Vasco Mario;
- il DPGR n. 288 del 09/12/2014, di conferma dell'incarico ad interim di Dirigente della U.O.D, Personale del SSR all'Avv. Postiglione Antonio;

DECRETA

per tutto quanto in premessa indicato e che qui si intende integralmente riportato,

- di accogliere l'istanza prodotta dal Dott. LEO Roberto, nato ad Avellino, il 10/09/1969, finalizzata all'ammissione in soprannumero al Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale per il triennio 2014/2017, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 401 del 29/12/2000, al di fuori del contingente di cui alla graduatoria del succitato avviso pubblico, approvata con decreto dirigenziale a firma dello scrivente n. 90 del 03/07/2014, pubblicato sul B.U.R.C. n. 46 del 7/7/2014, al fine di evitare l'insorgere di ulteriori contenziosi con conseguente aggravio di spesa per l'amministrazione regionale;
- di assegnare lo stesso, per la frequenza del Corso, alla A.S.L. di Avellino, nel cui territorio l'interessato risulta avere residenza;
- di invitare il Dott. LEO Roberto, nato ad Avellino, il 10/09/1969, a produrre, entro il termine di giorni 15 dalla notifica del presente decreto, idonea certificazione, in originale o in copia autenticata nei modi di legge, da cui risulti il possesso dei requisiti previsti per l'ammissione in sovrannumero al Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale e in particolare:
    a) la data di iscrizione al corso di Laurea in Medicina in Chirurgia;
    b) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia;
    c) l'abilitazione all'esercizio professionale;
    d) l'iscrizione all'albo professionale dei medici di un ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Repubblica Italiana:
- di stabilire che l'onere finanziario derivante dall'esecuzione del presente Decreto cederà a carico dell'apposito fondo che sarà assegnato dal Ministero della Salute per il Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale 2014/2017;
- di notificare il presente provvedimento all'interessato, all'A.S.L. di Avellino e all'ARSAN;
- di trasmettere il presente provvedimento agli Ordini Provinciali dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Regione Campania;
- di trasmettere il presente provvedimento al Capo Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali, al Direttore Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale e alla U.O.D. BURC per la pubblicazione.

- Avv. Antonio Postiglione -